

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4179

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAISI

Riforma della rappresentanza del personale militare

*Presentata il 15 marzo 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il legislatore, con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante « Norme di principio sulla disciplina militare », (ora abrogata dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) aveva inteso istituire la rappresentanza militare ispirandosi al dettato costituzionale che sancisce, all'articolo 52, che l'ordinamento delle Forze armate si uniforma allo spirito democratico della Repubblica.

Gli articoli 18, 19 e 20 della citata legge n. 382 del 1978, in particolare, avevano dato vita ad un istituto interno all'ordinamento militare a carattere elettivo, avente il compito di prospettare, direttamente e senza filtri gerarchici, le istanze del personale agli organi preposti all'adozione delle decisioni di interesse. Con successivi provvedimenti normativi (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e regolamento di cui al decreto del Mini-

stro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, anch'essi oggi abrogati dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) erano state poi definite le regole per la sua attuazione e per il suo funzionamento.

Con l'avvento di questo principio di democrazia, nasceva all'interno delle Forze armate italiane la « rappresentanza militare », un complesso sistema di organismi elettivi, sostanzialmente articolato su tre livelli.

Principio fondante della rappresentanza militare è di essere un organismo dell'organizzazione militare e, in quanto tale, inserito nel sistema gerarchico.

Dopo circa trenta anni dall'epoca in cui furono elette le prime assemblee e insediati i primi consigli, anche a seguito dell'evoluzione socio-politico-culturale del nostro Paese e della nascita dell'Unione europea, è tempo di rivisitare il sistema

legislativo, che ad oggi sta mostrando molti limiti e punti di criticità.

A supporto di quanto esposto, basti ricordare che, sul piano istituzionale, nel 1994 il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) fu ammesso a una pratica di concertazione acquistando così il primo ruolo, definibile, paranegoziale.

Oggi tale strumento legislativo è da ritenere obsoleto ed è indifferibile rivenderlo, anche tenendo conto che in questo lungo percorso di quasi trenta anni, la rappresentanza militare in tutte le sue articolazioni — COCER — consigli intermedi di rappresentanza (COIR) — consigli di base di rappresentanza (COBAR) — ha dimostrato di essere un organismo democratico, maturo e responsabile, capace di assumersi delle responsabilità di rappresentanza all'interno della struttura delle Forze armate, mostrandosi così pronta a una fase innovativa e più incisiva sul piano specifico del comparto.

La presente proposta di legge, recante « Riforma della rappresentanza del personale militare », che si compone di diciotto articoli, ha la finalità di:

1) definire un insieme di norme tese a prevedere un organismo moderno me-

diate elementi fondamentali che consentano di far assurgere la rappresentanza militare a quel ruolo di parte sociale che ormai le compete;

2) ridurre le modalità elettive degli organi della rappresentanza militare, per migliorarne l'utilità sociale e per garantire un'effettiva rappresentatività agli uomini e alle donne delle nostre Forze armate e dei nostri Corpi di polizia ad ordinamento militare;

3) snellire la struttura della rappresentanza militare mediante un'articolazione su due livelli che porterebbe a maggiori efficienza e funzionalità della stessa.

Le norme previste dalla presente proposta di legge rappresentano un'effettiva modernizzazione della rappresentanza militare, nonché una valorizzazione e una manifestazione di rispetto nei confronti delle aspettative dei nostri militari che, già con molti segnali, hanno evidenziato di essere pronti a una nuova fase democratica e di assunzione anche di nuovi doveri e responsabilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Definizione giuridica).*

1. La rappresentanza militare è l'istituto dell'ordinamento militare che concorre alla cura e alla tutela degli interessi individuali e collettivi degli appartenenti alle Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare.

2. Alla rappresentanza militare è riconosciuto il ruolo di parte sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1, agli organi collegiali di carattere elettivo e autonomo che compongono la rappresentanza militare competono le seguenti funzioni:

a) le capacità negoziale e di contrattazione previste dalla presente legge per gli aspetti economico-normativi e previdenziali relativi al rapporto di impiego del personale militare;

b) la presentazione di proposte e di pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative a singoli, relative al benessere del personale e alla tutela socio-economica, sanitaria e culturale;

c) la vigilanza sul rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi di rappresentanza militare, nonché le possibilità e le modalità di rapporto tra questi ultimi e le Camere, il Governo e le autorità politiche e amministrative nazionali e locali.

5. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale e l'ordinamento.

6. Ai componenti della rappresentanza militare è attribuita un'autonomia gestio-

nale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

ART. 2.

*(Categorie del personale militare).*

1. Ai fini della rappresentanza, il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

a) ufficiali in servizio permanente, trattenuti o richiamati in servizio — categoria (A);

b) marescialli e ispettori — categoria (B);

c) sergenti e sovrintendenti — categoria (C);

d) volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati carabinieri dell'Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza — categoria (D);

e) ufficiali ausiliari e di complemento — categoria (E);

f) volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa assimilati — categoria (F);

g) allievi delle accademie militari, delle scuole militari, allievi marescialli e allievi carabinieri e finanzieri — categoria (G).

ART. 3.

*(Soppressione dei consigli di base di rappresentanza).*

1. I consigli di base di rappresentanza (COBAR) sono soppressi e le loro funzioni sono attribuite ai consigli territoriali di rappresentanza (COTER).

## ART. 4.

*(Organi della rappresentanza militare).*

1. Il sistema di rappresentanza militare è articolato su due livelli:

a) a livello nazionale è istituito il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER);

b) a livello regionale sono istituiti i Consigli territoriali di rappresentanza (COTER).

2. Il COCER è articolato in:

a) « Consiglio interforze », costituito da tutti gli eletti al COCER dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

b) « sezioni autonome » dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Ogni sezione è composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

c) « comparto Difesa », composto dagli eletti al COCER appartenenti all'Esercito, all'Aeronautica militare e alla Marina militare;

d) « comparto Sicurezza », composto dagli eletti al COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

## ART. 5.

*(Soppressione dei consigli intermedi di rappresentanza).*

1. I consigli intermedi di rappresentanza (COIR) sono soppressi.

## ART. 6.

*(Competenze e modalità operative del COCER).*

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla presente

legge, partecipano all'attività negoziale di cui all'articolo 1, comma 2. In particolare, essi hanno competenza in ordine ai seguenti temi:

a) trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) criteri generali relativi all'impiego del personale sul territorio nazionale e nelle missioni internazionali;

d) licenze, permessi e aspettativa;

e) trattamenti previdenziali e sanitari;

f) disciplina generale in materia di alloggi;

g) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;

h) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) formazione e qualificazione professionale nonché elevazione culturale del personale militare;

m) criteri per la gestione e per la partecipazione del COCER negli enti di assistenza del personale;

n) incontri con le parti sociali per l'approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COCER anche in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale.

2. Le autorità corrispondenti del COCER sono:

a) per il Consiglio interforze il Ministro della difesa e il Capo di stato maggiore della Difesa;

b) per le sezioni autonome, relative all'Esercito, all'Aeronautica militare, alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri, i rispettivi capi di Stato maggiore e i comandanti generali, che informano il Capo di stato maggiore della Difesa delle determinazioni assunte;

c) per la sezione relativa al Corpo della guardia di finanza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Comandante generale del medesimo Corpo.

#### ART. 7.

*(Competenze particolari del COCER nelle attività negoziali e di contrattazione).*

1. All'apertura delle attività negoziali e di contrattazioni ovvero in sede di rinnovo contrattuale, il COCER presenta al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alle parti sociali interessate un documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alla materia oggetto di negoziazione e di contrattazione.

2. Al fine di cui al comma 1, il COCER può avvalersi di consulenti esterni fino a un limite di spesa di 100.000 euro annui.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) per quanto attiene alle Forze di polizia di ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione tra i Ministri indicati alla lettera a) o i Sottosegretari di Stato delegati. Alla concertazione partecipa l'articolazione competente del COCER in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; ».

## ART. 8.

*(Competenze e modalità operative del COTER).*

1. Il COTER, organismo di II livello, con competenza regionale, oltre all'attività propositiva per il COCER:

a) offre consulenza al COCER durante l'attività negoziale e di contrattazione;

b) effettua la contrattazione a livello regionale;

c) stabilisce l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;

d) provvede alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) partecipa alla definizione dei criteri di ripartizione degli incarichi del personale;

f) d'intesa con l'amministrazione militare, cura i rapporti con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

g) vigila sulla disciplina generale relativa alla qualificazione del personale;

h) predispone le attività assistenziali, culturali e ricreative;

i) prevede incontri con le parti sociali per l'approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COTER medesimo.

## ART. 9.

*(Attività consultive e propositive del COTER).*

1. Le competenze indicate nell'articolo 8 sono relative alle problematiche concernenti l'ente o l'unità militare di appartenenza e a tale fine i COTER possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER.

2. Le istanze, le proposte e i pareri di cui al comma 1 sono trasmessi dai COTER ai relativi comandanti, che rispondono

entro trenta giorni dalla ricezione, nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 10.

*(Rapporti con le Camere e con il Governo).*

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti singole Forze armate;

b) il Ministro dell'economia per il Corpo della guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza il consiglio interforze, le sezioni o i comparti Difesa e Sicurezza del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento competente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengono, vi provvedono secondo le procedure previste dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza.

ART. 11.

*(Composizione dei consigli della rappresentanza).*

1. I consigli della rappresentanza militare, a tutti i livelli, sono composti da sedici militari così distribuiti nelle seguenti categorie:

a) due ufficiali in servizio permanente trattenuti o richiamati in servizio — categoria (A);

b) quattro marescialli e ispettori — categoria (B);

c) due sergenti e sovrintendenti — categoria (C);

d) quattro volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, ap-

puntati e finanziari della Guardia di finanza — categoria (D);

e) un ufficiale ausiliario — categoria (E);

f) un volontario in ferma prefissata annuale e militare di truppa assimilati — categoria (F);

g) due allievi delle accademie militari, delle scuole militari, allievi marescialli e allievi carabinieri e finanziari — categoria (G).

#### ART. 12.

*(Modalità di elezione).*

1. Tutto il personale militare, ai fini della rappresentanza militare e nell'ambito della propria categoria può essere eletto al COTER competente presso cui è in forza effettiva organica.

2. Possono essere eletti al COTER di cui al comma 1 i membri del consiglio di rappresentanza di qualunque livello.

3. Il voto è diretto, libero, personale e segreto. La partecipazione alle votazioni è un diritto e un dovere del militare e non può essere impedita.

4. La durata di ciascun mandato è pari a cinque anni.

5. L'elezione dei rappresentanti al COCER è effettuata nel corso di distinte consultazioni del corpo elettorale, secondo i seguenti criteri:

a) il delegato al COCER è eletto nell'ambito nazionale d'impiego da un'assemblea composta da tutti i delegati dei COTER di categoria;

b) la durata dell'assemblea è di quattro giorni, di cui tre giorni di propaganda e di confronto e un giorno per le operazioni di voto;

c) ogni COTER, una volta costituito, nella prima assemblea nomina il presidente, il vicepresidente e il segretario. Il presidente, entro quindici giorni, comunica al comando generale o all'ente equiparato i nominativi dei militari che sono interessati a essere candidati al COCER;

d) ogni candidato al COCER presenta una dichiarazione scritta con la quale chiede di essere inserito nella lista dei candidati;

e) ogni delegato COTER può esprimere un numero di preferenze per le seguenti categorie:

1) una preferenza per le categorie (A, C, E, F e G);

2) due preferenze per le categorie (B e D).

6. L'elezione dei rappresentanti al COTER è effettuata nel corso di consultazioni del corpo elettorale per ogni singolo ambito regionale secondo i seguenti criteri:

a) i delegati dei COTER sono eletti tra il personale in ferma effettiva ordinaria della base che si propongono per la candidatura;

b) sessanta giorni prima delle consultazioni, ogni comando regionale o equiparato, provvede a richiedere a tutti i comandi dipendenti di conoscere i nominativi dei militari che intendono candidarsi per i COTER;

c) ogni candidato al COTER presenta una domanda scritta con allegato un prospetto recante un numero di firme di dieci militari che sostengono la sua candidatura;

d) trenta giorni prima delle consultazioni, i comandanti regionali o equiparati provvedono alla stesura e alla pubblicazione dell'elenco dei candidati.

7. Gli eletti al COCER possono coprire una sola carica elettiva e al momento della elezione al COCER decadono automaticamente dal rispettivo COTER.

8. I consigli della rappresentanza in caso di dimissioni o di decadenza contemporanea di un numero di membri effettivi pari o superiori alla maggioranza dei delegati sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione del nuovo organo di rappresentanza.

9. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari sia inferiore alla maggioranza

qualificata, a ciascun delegato dimissionario subentra il primo dei non eletti della medesima categoria di appartenenza. In mancanza di nominativi non eletti, sono avviate le procedure per le elezioni del nuovo delegato per la residua durata del mandato ordinario.

10. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano un programma elettorale almeno trenta giorni prima della convocazione delle elezioni.

11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

#### ART. 13.

*(Cause di ineleggibilità  
e di decadenza del mandato).*

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza i militari che:

a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovano sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) sono comandanti corrispondenti del COCER o di un COTER;

d) sono sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e si trovano in aspettativa da un periodo superiore a centocinquanta giorni.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento presso un altro comando, ovvero presso un'altra unità di base se delegato al COTER;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettera a), b), c) o d);

d) passaggio a un'altra categoria tra quelle di cui all'articolo 2;

e) dimissioni.

#### ART. 14.

*(Tutela e diritti dei delegati).*

1. Sono vietati gli atti che possono condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato.

3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso dei delegati stessi.

4. La funzione dei delegati della rappresentanza è ad incarico esclusivo per tutta la durata del mandato. La documentazione caratteristica dei delegati è sospesa e la funzione ricoperta è considerata titolo complementare utile ai fini dell'avanzamento in carriera.

5. I delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono chiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre l'orario di lavoro programmato di servizio.

6. La partecipazione alle riunioni e alle attività dei consigli della rappresentanza costituisce obbligo di partecipazione per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17.

7. I delegati della rappresentanza, previa informazione alle autorità militari corrispondenti, possono svolgere assemblee, in orario di servizio, con il personale militare rappresentato.

8. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, ogni singolo delegato della rappresentanza, previa informazione alle autorità corrispondenti, può effettuare visite conoscitive presso le strutture del proprio ambito territoriale.

ART. 15.

*(Propaganda elettorale).*

1. Per la propaganda elettorale sono convocate per i COCER l'assemblea di tutti i delegati al COTER, come previsto dall'articolo 12, comma 5. Per i COTER sono convocate, da parte dei candidati, assemblee per categoria nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, previa intesa e informazione dei comandanti corrispondenti.

2. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio.

3. Il candidato può utilizzare sistemi informatici per divulgare il proprio programma elettorale.

ART. 16.

*(Diritto di associazione).*

1. L'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

2. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive ad esso che effettuate durante il servizio possono pregiudicare lo stesso.

3. I militari non possono iscriversi a organizzazioni sindacali di categoria.

4. I militari possono costituire associazioni socio-culturali, di solidarietà e di assistenza al personale militare e ai loro familiari, anche sotto il profilo giuridico.

ART. 17.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge

23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è preventivamente presentato alle Commissioni parlamentari competenti ed ai consigli della rappresentanza militare per l'approvazione.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:

a) il trattamento economico dei delegati inviati fuori sede per assolvere il proprio mandato;

b) le modalità e le procedure di costituzione dei consigli della rappresentanza;

c) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza.

#### ART. 18.

##### *(Disposizioni finali).*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 sono abrogati: gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.

€ 1,00



\*16PDL0048030\*